



## **TRIBUNALE DI POTENZA**

### **sezione lavoro**

proc. n. 3781/2015 RG

Il giudice del lavoro, dott.ssa Luciana Nicoli,

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 c.p.c. e tenuto conto del carico delle udienze già fissate;

fissa per la comparizione delle parti e per la discussione l'udienza del 12/04/2016 ore 09:30, disponendo che la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte avvenga nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c., a cura di parte ricorrente, con l'avvertenza che all'omessa costituzione del convenuto nel termine di dieci giorni prima dell'udienza conseguiranno le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Letta la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti dei controinteressati, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet del MIUR;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale “Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

ritenuto che, nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione;

## PTM

autorizza il ricorrente a pubblicare un avviso sul sito web istituzionale del MIUR, dal quale risulti: 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di

registro generale del ricorso; 2) il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3) l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente; 4) il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

onera il ricorrente di fornire alla prossima udienza prova dell'avvenuta predetta pubblicazione;

ordina al MIUR di adottare le misure necessarie a consentire al ricorrente di provvedere alla suddetta pubblicazione.

Onera parte ricorrente di provvedere ai predetti adempimenti nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 cpc;

Al fine di agevolare la trattazione di tutte le fasi del giudizio, il giudice fa richiesta ai procuratori delle parti di voler cortesemente depositare in cancelleria una copia cartacea del ricorso introduttivo, della memoria di costituzione e delle note conclusive eventualmente concesse, possibilmente fino a 10 giorni prima della udienza, con indicazione specifica (con l'utilizzo di caratteri idonei a consentirne la rapida visualizzazione) della data di udienza e del numero del ruolo.

Potenza, 04/01/2016

Il giudice del lavoro  
(dott.ssa Luciana Nicolì)

